

N. 127

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Provvedimenti urgenti per il recupero e la tutela del
patrimonio artistico barocco della città di Lecce e
provincia

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del presente disegno di legge sono il recupero e la tutela dell'eccezionale patrimonio artistico costituito dal barocco di Lecce e di terra di Puglia così come è già avvenuto per altre situazioni di emergenza che hanno riguardato complessi monumentali di particolare interesse nazionale. Con la sola eccezione della legge speciale per i Sassi di Matera, tali interventi speciali hanno riguardato realtà del Centro-Nord (Roma, Siena, Venezia, Urbino, Todi).

La mancanza, quindi, di una normativa legislativa nazionale in materia di recupero dell'immenso patrimonio artistico italiano e la mancanza di interventi speciali nel Mezzogiorno, spingono a questa iniziativa legislativa che riguarda una situazione di assoluta emergenza stante il processo di degrado di molta parte del barocco di Lecce e provincia, anche a causa della friabilità della pietra leccese, particolarmente esposta agli agenti atmosferici: tant'è che il CNR ha attivato a Lecce un apposito centro per la salvaguardia di questa pietra.

Si tratta perciò di tutelare un patrimonio di eccezionale valore artistico, di rilevanza nazionale ed internazionale, che costituisce com'è noto una delle più significative attrattive artistico-culturali del Mezzogiorno.

Il barocco leccese ha la sua più straripante manifestazione nella città di Lecce, ma costituisce un peculiare complesso unitario con gli insediamenti barocchi del Salento, come dimostrano qualificati studi in materia.

Si citano per tutti quelli di Maurizio Calvesi e Mario Manieri-Elia, *Architettura barocca a Lecce e in terra di Puglia* (1974), *Il rosone e la conchiglia* (1979), e di Michele D'Elia e Cosimo Damiano Fonseca, *La Puglia tra Barocco e Rococò* (1982).

«Il Barocco a Lecce e nel Salento» è uno dei due tratti specifici individuati dal progetto speciale per gli «Itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno», approvato dal CIPE nel dicembre 1982. Per il barocco di Lecce e di Noto sono stati stanziati finanziamenti FIO per un importo di 40 miliardi di lire, utilizzati tuttavia per intero dalla città siciliana.

Non è la prima volta all'attenzione del Parlamento e del Governo il problema del recupero del barocco leccese che - si ribadisce - costituisce in alcuni casi una vera e propria emergenza.

Si pensi al Comune di Nardò, uno dei centri più significativi e ricchi di testimonianze barocche dopo il capoluogo, comune di origine e di attività dei principali maestri barocchi, che ha visto addirittura il crollo del tratto di strada, tuttora chiuso, che collega la storica e originale piazza con il famoso sedile barocco all'antica cattedrale con il contiguo palazzo vescovile e il chiostro dei Carmelitani.

Le prime proposte di legge per il recupero del barocco leccese furono presentate alla Camera dei deputati nel 1983 per iniziativa delle deputate Poli Bortone e Gelli, esaminate nella X e poi nella XI legislatura, con firme di tutti i gruppi politici, e confluirono in un testo unificato elaborato da un comitato ristretto che è stato ripresentato nella XII legislatura (atto Camera n. 275). Il presente disegno di legge ripropone al Senato lo stesso testo, con la differenza d'indirizzare gli effetti del provvedimento speciale non solo al comune capoluogo ma, come è giusto, anche ad altri complessi rilevanti della provincia già individuati dall'Università di Lecce e dall'ente provincia e inseriti negli «itinerari» barocchi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce e provincia è di preminente interesse nazionale.

Art. 2.

1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio di cui all'articolo 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze e i comuni interessati, sentito il comitato regionale per i beni culturali di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'Università di Lecce, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici, con altri istituti universitari e di ricerca, con istituti d'arte, accademie di belle arti e altri istituti interessati, promuove, nell'ambito della propria programmazione, iniziative scientifiche, didattiche e di ricerca, finalizzate agli interventi di tutela e di restauro previsti dal piano di cui all'articolo 2.

2. Per i fini di cui al presente articolo è stanziata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1999.

Art. 4.

1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione del piano di cui all'articolo 2.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il periodo 1996-1999 la spesa complessiva di lire 40 miliardi, ivi compreso lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1996, di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 15 miliardi per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1996 e a lire 10 miliardi per l'anno 1997 si provvede:

a) quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 e al corrispondente capitolo per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 4,5 miliardi per il 1996 e a lire 9,5 miliardi per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 e al corrispondente capitolo per l'anno 1997, all'uopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

